



IL GIOVANE INGEGNERE IL MONDO DEL LAVORO OBBLIGHI





- ISCRIZIONE ALL'ORDINE DI COMPETENZA
- APERTURA PARTITA IVA (per i liberi professionisti)
- ISCRIZIONE INARCASSA
- OBBLIGHI TRIBUTARI
- ASSICURAZIONE PROFESSIONALE





APERTURA PARTITA IVA

- Presentare il modello AA9/11 presso uno qualunque degli uffici dell'Agenzia delle Entrate o in via telematica o per raccomandata
 - devono essere indicati nome, cognome, sede della ditta (o dell'attività individuale)
 - codice attività
 - codice fiscale
 - residenza anagrafica
- > L'apertura della Partita Iva è gratuita
- L'apertura è immediata





ISCRIZIONE INARCASSA

- <u>INARCASSA – Principi generali</u>

Art. 7 dello Statuto Inarcassa

Destinata alla tutela previdenziale degli **ingegneri** ed **architetti** che svolgono la **libera professione** e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione ad Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un **obbligo** che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti.

Questi requisiti sono:

- Iscrizione all'albo professionale;
- Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di professionali.





L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria è una condizione che va verificata esclusivamente in rapporto all'eventuale iscrizione in regime di **"obbligatorietà"** - alle seguenti Gestioni previdenziali:

INPDAP

INPDAI

INPS / Fondo Lavoratori Dipendenti

INPS / Gestione Esercenti Attività Commercianti

INPS / Gestione Artigiani

INPS / Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri, Coloni

INPS / Gestione Separata

CASSE LIBERO-PROFESSIONALI (Cassa Geometri, EPPI, ENPALS, ecc.)

ENASARCO

La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi:

professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa

professionista socio di società di professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative - i cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc.).





Artt. 4 e 5 | Regolamento Generale Previdenza 2012

I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all'esercizio della libera professione:

- 1-IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno;
- 2-IL CONTRIBUTIVO FACOLTATIVO, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
- 3-IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO, è obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- 4-IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa;
- 5-IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ, è obbligatorio per i pensionati di vecchiaia e di anzianità di Inarcassa





1. CONTRIBUTO SOGGETTIVO

La percentuale di calcolo da applicare sul reddito professionale netto è variabile nel tempo in quanto modificabile ogni due anni (art. 9 del Regolamento Generale Previdenza):

14,5% sul reddito 2016 (sino a € 121.600,00) da dichiarare nel 2017

14,5% sul reddito 2017 (sino a € 121.600,00) da dichiarare nel 2018

È comunque previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2018** è fissato in **€ 2.310,00.** (nel 2017 era **€**.2.280,00).

Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali.





3. CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La percentuale di calcolo è **pari al 4%** del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.

Dal 1/1/2013 il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria.

In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.

Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali ("c.d. retrocessione") con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;

43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni; 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni; 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.





Viene introdotta una soglia massima di volume d'affari Iva, oltre cui non è prevista la "retrocessione", pari a € 163.950,00 nel 2018.

È previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2018** è fissato in **€ 685,00**. (nel 2017 era pari a €.675,00);

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.





4. CONTRIBUTO DI MATERNITA'/PATERNITA' (aggiornamento con il Decreto Legislativo n. 80/2015)

E' stato introdotto dal 1999 per finanziare l'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati. L'importo è annuo e viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per l'anno **2018** è fissato in € **60,00**. (nel 2017 era di 49,00).


Il contributo di maternità è **frazionabile** in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione. A partire dal 2018 nel **contributo di maternità** è compresa la quota per la copertura economica della <u>nuova</u> indennità di paternità entrata in vigore dal 01/01/2018. (*vedi regolamento Inarcassa*)

Contributi totalmente deducibili

(Artt. 4.4 e 5.4 | Regolamento Generale Previdenza 2012)











- Inarcassa per i giovani (under 35)

I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si reiscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto <u>i</u> <u>trentacinque anni di età</u> beneficiano della riduzione contributiva per <u>cinque anni solari</u> a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Tale beneficio si applica anche nei casi di reiscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

Fino al 2012 compreso il beneficio della riduzione contributiva è applicato sul reddito professionale uguale o inferiore a quello relativo al primo scaglione usato per il calcolo pensionistico (pari a € 46.250,00 per il 2018). Sul reddito eccedente è applicata l'aliquota di contributo soggettivo intera.





Dal 01/01/2013 il beneficio della riduzione contributiva, anche se già riconosciuto per gli anni precedenti, spetta solo ai giovani associati che dichiarano un **reddito professionale IRPEF inferiore o uguale ad un importo prefissato** (per il 2017 è ancora pari a € 45.700,00).

Se il reddito supera tale valore (la verifica viene fatta al momento della dichiarazione con scadenza 31 ottobre dell'anno successivo), si applica l'aliquota intera del 14,50% (e non quella del 7,25%) sull'intero reddito professionale dichiarato.

I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo almeno **25 anni**, anche non consecutivi, **di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa** il riconoscimento di una contribuzione **figurativa** che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.





LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN DETTAGLIO

Contributo soggettivo:

- contributo minimo 2018: **riduzione ad 1/3** pari a € 770,00 (€760,00 nel 2017);
- contributo percentuale per il 2018: riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%.

Contributo integrativo:

- contributo minimo 2018: **riduzione ad 1/3** pari a € 228,50 (€.225,00 nel 2017);
- contributo percentuale: nessuna riduzione.





DATE VERSAMENTI PER TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI:

(Art. 2 | Regolamento Generale Previdenza 2012)

La comunicazione obbligatoria è una dichiarazione personale da presentare annualmente ad Inarcassa relativamente all'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA.

CHI HA L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ?

Tutti i **professionisti iscritti a Inarcassa** anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative;

Tutti i **professionisti iscritti agli Albi, titolari di partita IVA per l'intero anno solare o per parte di esso**, anche se <u>non iscritti a Inarcassa</u>, anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita; Gli **eredi** dei professionisti deceduti.







Versamento della prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso.

30 settembre

Versamento della seconda rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso.

31 dicembre Versamento dell'importo a conguaglio contributivo (se dovuto) relativo all'anno precedente e versamento dell'eventuale contributo facoltativo.





TERMINI PER LA DICHIARAZIONE



Invio telematico tramite Inarcassa ON line del Modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno precedente.





NUOVE FACILITAZIONI, MA SOLO PER GLI ISCRITTI IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI

Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, in regola con gli adempimenti previdenziali possono rateizzare il conguaglio contributivo dell'anno precedente, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre dell'anno successivo, ad un tasso di interesse dell'1,0% senza acconto.

Il pagamento avverrà attraverso il **sistema SDD** (disposizione permanente di bonifico alla propria banca). L'agevolazione deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari professionale dell'anno precedente **entro il 31 ottobre.**

Potranno accedere i soli **professionisti e pensionati iscritti** che, al 31 ottobre, si trovino in **stato di regolarità** nelle obbligazioni documentali e contributive e che:

- non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
- non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
- non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione ancora in corso.





Le novità: Professionisti iscritti ad Inarcassa e alla Gestione Separata INPS per l'anno 2017:

I professionisti iscritti per una frazione dell'anno 2017 che hanno già versato, sullo stesso reddito professionale da dichiarare ad Inarcassa, la contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS (contestualmente ad un precedente rapporto di lavoro dipendente o assimilato), possono procedere a dichiarare il reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione presso Inarcassa, così da evitare duplicazione contributiva sullo stesso reddito.

La facoltà di comunicare il reddito frazionato è possibile soltanto <u>se viene contestualmente inviata la documentazione comprovante i versamenti alla Gestione Separata INPS</u>. A tal fine infatti, sarà richiesto, al termine della compilazione della Sezione A, di allegare i modelli RR o F24, in formato PDF, comprovanti l'avvenuto versamento della contribuzione alla Gestione Separata Inps.

(Un esempio: professionista iscritto a Inarcassa dal 20-04-2017 al 31-12-2017 con reddito professionale pari ad Euro 24.000,00. Nel caso abbia effettuato versamenti alla Gestione Separata Inps per lo stesso anno, il reddito professionale frazionato sarà pari a 24.000/12*9= 18.000).





La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000. Inoltre:

eventuali rettifiche reddituali in relazione ad una dichiarazione già presentata con contestuale richiesta del piano di rateizzazione, comunicate successivamente al 31 ottobre comportano l'obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), facendo decadere la richiesta;

il Piano di rateizzazione decade al mancato pagamento anche di una sola rata: all'atto della decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.

Chi intende fare richiesta, può controllare la propria posizione accedendo all'estratto conto on line ed eventualmente sanarla entro il 31/10.





REGIME TRIBUTARIO

REGIME FORFETARIO

(art. 1, commi da 54 a 89, l. n. 190/2014) - unico regime fiscale dal 1 gennaio 2016 – legge stabilità 2016

Le condizioni e i requisiti previsti per l'accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016:

- non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell'allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
- non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.





L'adesione al regime forfettario comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali) nella misura del 15% sul reddito, calcolato moltiplicando l'ammontare dei compensi percepiti dai professionisti (in regime di cassa) per un coefficiente di redditività del 78%, che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta.

I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO.

Per i compensi dei lavoratori autonomi in regime forfettario non è prevista la ritenuta d'acconto del 20%. Ecco l'elenco dei **limiti di reddito**, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):





Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 78%;

ESEMPIO:

<u>Professionista con Partita IVA fino a 15.000 euro nel regime forfetario</u>: compensi 15.000 euro coefficiente di redditività è al 78%, quindi reddito imponibile è uguale a 11.700 euro. Calcolo aliquota 15% sul reddito imponibile quindi 15% su 11.700 = 1.755 euro di tasse da pagare.

<u>Professionista con Partita IVA sotto 15.000 euro nel regime dei minimi</u>: Compensi 15.000 - spese 1000 euro. Reddito imponibile 14.000 euro calcolo aliquota 5% = 700,00 euro di tasse. (non più valido dal 1 gennaio 2016)





Sono esclusi, invece, dall'accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.





Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, il reddito imponibile, per l'anno di avvio e per i due successivi, è ridotto di un terzo, a patto che:

- il contribuente che inizia la nuova attività non abbia esercitato nel triennio precedente, qualunque attività artistica, professionale ovvero d'impresa anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non sia, in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per l'obbligatorio periodo di pratica professionale per l'esercizio di arti e professioni;
- qualora l'attività da esercitare consista in una prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, l'ammontare dei compensi realizzati nell'esercizio precedente non siano superiori 15.000 euro.





Chi applica il regime forfettario è anche <u>esonerato</u> dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e da tutti gli altri vincoli imposti dal d.P.R. n. 633/1972, vale a dire:

- a registrazione delle fatture emesse;
- dei corrispettivi e degli acquisti;
- la tenuta e la conservazione dei registri e dei documenti;
- la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA;
- dall'applicazione degli studi di settore.

Gli unici adempimenti obbligatori sono:

- la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto;
- la certificazione dei corrispettivi;
- l'annotazione sulle fatture emesse della dicitura "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 della Legge 190/2014";
- presentazione del modello UNICO e relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

La cessazione dal beneficio può avvenire per opzione, o per il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge; nel secondo, il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengano a mancare le condizioni.





CONCLUSIONI

Chi apre una partita IVA **a partire dal 1° gennaio 2016** sarà soggetto ad un regime di <u>tassazione pari al 5%</u> per i primi 5 anni di attività, oltre i quali tale aliquota sale al 15%. Il tetto di ricavi, fatturato e reddito dipenderà dai parametri previsti rispetto al tipo di attività svolta ma non ci saranno più limiti temporali di riferimento.

L'alternativa per i titolari di partita IVA 2016 sarà dunque tra:

- regime ordinario, quindi tassazione sui redditi, Irap, IVA e studi di settore;
- regime agevolato, quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali.





	REGIME FORFETTARIO	REGIME DEI MINIMI
Limite temporale	Dal 1° gennaio 2015	Sino al 31 dicembre 2015
Limite compensi	15.000 euro	30.000 euro
Requisiti oggettivi	Nessuno	Non aver già esercitato nei tre
		anni precedenti; non
		proseguire attività già svolte
		come dipendenti e
		collaboratori
Beni strumentali	Costo sino a 20.000 euro a	15.000 su base triennale
	fine anno, esclusi gli immobili	(affitto dell'immobile
		compreso)
Costo del lavoro	Ammesse sino a 5.000 euro	Nessun costo ammesso
	annui	
Applicazione dell'Iva	Esclusa ex articolo 1, comma	Esclusa ex articolo 1, comma
	58, l. n. 190/2014	100, I. n. 244/2007
Ritenute d'acconto	Non subite	Non subite
Determinazione del reddito	Su base forfettaria per cassa	Su base analitica per cassa
Imposta sostitutiva	15%	5%
Studi di settore/IRAP	Non soggetto	Non soggetto
Regime speciali Iva	Incompatibile	Incompatibile
Scritture contabili	Non obbligatorie	Non obbligatorie
Documenti contabili	Obbligo di conservazione	Obbligo di conservazione
Fuoriuscita dal regime	Sempre dall'anno successivo	Dall'anno successivo, o
		dall'anno in corso se supera i
		45.000 euro di compensi





via dell'Oro 8, 40124 Bologna

Codice fiscale: Partita IVA:

Alla c.a. del Rev.mo

Via Paradiso 33 47121 Forli (FC) C.F. FBBGPT41A31C573H

Fattura n. 8 del 2014

Oggetto: prestazione professionale relativa alla progettazione delle varianti in corso d'opera e alla direzione lavori per le opere architettoniche nell'ambito del progetto di

Imponibile
Contributo integrativo 4% (INARCASSA)

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta ai sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.185820 del 22.12.2011.

In fede Bologna, 2 ottobre 2014



Totale da corrispondere:

<u>Banca di appoggio:</u>
Unicredit Banca - Filiale di Piazza Trento e Trieste, Bologna





Timbro e firma

via dell'Oro 8, 40124 Bologna	Alla c.a. di	
Via		
Città P. IVA		
1.1VA		
Codice fiscale:		
Partita IVA:		
Il/La sottoscritto/a, ingegnere con domicilio fiscale in Bologna, Via	, avente partita IVA e codice fiscale	
DICHIADA		
DICHIARA		
di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e la 117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, DL 98/2011, essendo in possesso dei necessari re	,	
di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva prevista dall'art.27, comma 1, DL 98/2011, senza applicazione di ritenuta ai sensi del Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011.		
In fede Bologna, data		





STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.

Individuano, a tal fine, le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).

Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.





ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

SI RIMANDA ALL'INTERVENTO DELL'ING. CRISTINA MARSETTI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE CKYZIE BEK E YILEMZIOME